



**COMUNE DI QUILIANO**

PROVINCIA DI SAVONA

C.A.P. 17047

Servizio Lavori Pubblici /Igiene / Ambiente /Protezione Civile

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE ROTTURE E DELLE MANOMISSIONI DEL  
SUOLO PUBBLICO**

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 9 DEL 22/02/2010

## INDICE

Art. 1	Applicazione	pag.	3
Art. 2	Richiesta di autorizzazione	pag.	3
Art. 3	Computo delle superfici manomesse	pag.	3
Art. 4	Rilascio dell'autorizzazione	pag.	4
Art. 5	Responsabilità del titolare dell'autorizzazione	pag.	4
Art. 6	Cauzioni e disciplinari	pag.	5
Art. 7	Esecuzione dei lavori	pag.	5
Art. 8	Posa di condutture nel sottosuolo	pag.	6
Art. 9	Impianti e manufatti esistenti	pag.	7
Art. 10	Riempimento dello scavo	pag.	7
Art. 11	Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori	pag.	8
Art. 12	Ripristino definitivo della pavimentazione	pag.	8
Art. 13	Interventi urgenti	pag.	8
Art. 14	Occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico	pag.	9
Art. 15	Prescrizioni particolari	pag.	9
Art. 16	Ripristino definitivo a cura degli enti titolari di pubblici servizi	pag.	9
Art. 17	Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori per gli enti titolari di pubblici servizi	pag.	10
Art. 18	Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico	pag.	10
Art. 19	Sistemazione generale di una strada da parte del comune	pag.	10
Art. 20	Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti	pag.	10
Art. 21	Sanzioni	pag.	11
Art. 22	Penali	pag.	11
Art. 23	Decorrenza e variazioni del regolamento	pag.	11
Allegato A	Elenco dei prezzi unitari in base ai quali viene effettuato il conteggio degli oneri che il richiedente deve corrispondere al comune per la manomissione del suolo pubblico	pag.	12
Allegato B	Importi delle penali giornaliere da applicare, in caso di ritardata ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'articolo 23	pag.	13
Allegato C	Importi delle penali da applicare, in caso di esecuzione dei lavori inadeguata o difforme rispetto alle norme del regolamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 23	pag.	13
Allegato D	Tariffa dei diritti spettanti al Comune per ogni permesso di rottura di suolo pubblico rilasciato, rinnovato o prorogato.	pag.	13
Allegato E	Norme per manomissioni e ripristini	pag.	14

## **Articolo 1 Applicazione**

Le norme del presente regolamento riguardano le manomissioni del suolo pubblico e delle superfici di proprietà pubblica o privata gravate da servitù di uso pubblico.  
Sono fatte salve le normative speciali relative a pubblici servizi.

## **Articolo 2 Richiesta di autorizzazione**

Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici di cui al precedente articolo 1 deve preventivamente inoltrare istanza al Comune, in carta legale o resa tale, per il rilascio dell'autorizzazione, fermi restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del diritto di concessione, per quanto dovuto, per le occupazioni permanenti.

Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da imprese o ditte appaltatrici o comunque operanti su specifico incarico del Comune di Quiliano.

Il richiedente dell'autorizzazione deve nominare un tecnico qualificato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge.

Nel caso di società titolari di pubblici servizi di cui al successivo articolo 16, il direttore dei lavori sarà identificato, salvo diversa esplicita disposizione scritta dell'Ente richiedente, con il responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente stesso.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, da presentare in duplice copia, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'Impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, il suo ripristino e l'eventuale segnaletica, la loro residenza, sede legale o domicilio e la reperibilità telefonica in caso di necessità;
- b) l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Al fine di contattare il responsabile dei lavori in caso di emergenza, deve figurare anche il recapito telefonico di reperibilità 24 ore su 24 del suddetto tecnico, il quale deve controfirmare l'istanza stessa per accettazione delle condizioni;
- c) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
- d) il tipo di intervento e la motivazione dello stesso;
- e) la previsione della durata dei lavori;
- f) l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi nonché di quelle del presente Regolamento;
- g) lunghezza, larghezza e profondità dello scavo;
- h) il tipo di pavimentazione;
- i) il numero degli attraversamenti stradali;
- l) la tipologia di strada,
- m) gli elaborati grafici necessari ad individuare compiutamente i lavori e le manomissioni che si intendono effettuare ed in particolare:
  - estratto di mappa in scala 1:2000 che individui la zona dell'intervento;
  - planimetria in scala 1:200 del tracciato delle canalizzazioni;
  - eventuale indicazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale rappresentata con documentazione fotografica.

Dovrà essere allegata marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione e bolli per ogni elaborato.

L'istanza potrà inoltre essere corredata della dichiarazione di cui al quarto comma del successivo articolo 12 (ripristino definitivo della pavimentazione manomessa a cura del titolare dell'autorizzazione).

Dovranno essere allegate, qualora l'intervento ricadesse in aree non di competenza comunale (Provincia ecc...) e/o soggette a vincoli, le relative autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti e l'attestato di avvenuto pagamento degli oneri relativi.

L'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio LL.PP. valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo sia in relazione al pubblico interesse.

## **Articolo 3 Computo delle superfici manomesse**

Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di m 0,50 per parte del rettangolo stesso.

Nel caso in cui la manomissione avesse un andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al primo comma sarà composta di rettangoli successivi posti lungo lo sviluppo dello scavo,

eventualmente a lati curvilinei, aumentati del franco di cui sopra, secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso in cui la rottura fosse adiacente ad un manufatto (marciapiede, muro o altra costruzione in genere), la superficie da manomettere non sarà soggetta, dal lato del manufatto stesso, all'applicazione del franco di cui al primo comma.

La superficie minima contabilizzata per ciascuna singola rottura, agli effetti del calcolo degli importi di cui al successivo articolo 4, è stabilita in 2 (due) metri quadrati, anche se le singole manomissioni risultano inferiori alla detta misura.

Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura, le lastre sono, in ogni caso, conteggiate per intero. Nelle altre pavimentazioni, è sempre conteggiata tutta la superficie che il Servizio LL.PP del Comune ritiene tecnicamente necessaria, tenuto conto del franco di cui al primo ed al secondo comma.

Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

#### **Articolo 4**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

Il Servizio Lavori Pubblici del Comune rilascia, in caso di esito favorevole dell'esame dell'istanza pervenuta, l'autorizzazione alla manomissione del suolo, corredata delle eventuali note di prescrizione del caso, previo versamento, nei modi di legge, in via anticipata, delle somme corrispondenti alle spese occorrenti al ripristino del suolo pubblico da manomettere, commisurate all'entità della rottura (secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3).

Le tariffe applicate corrispondono ai prezzi stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente Regolamento, maggiorati di una percentuale del 15% (quindici per cento) a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo.

Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa venga eseguito dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del quarto comma del successivo articolo 12, verrà applicata la sola percentuale del 15% sulle suddette tariffe.

Le somme di cui al primo comma sono soggette all'eventuale conguaglio finale, qualora in sede di verifica le dimensioni della rottura eccedessero la richiesta presentata, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'art. 22 ed individuate nell'allegato "C".

I prezzi unitari sono soggetti ad aggiornamento periodico, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 23.

Per gli Enti e le Società elencati nel successivo art. 16, le somme di cui al precedente secondo comma devono essere versate nell'ammontare e nei termini nello stesso articolo specificati.

Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve richiedere ed ottenere dal Comando della Polizia Municipale il titolo autorizzativo sia per la modifica della circolazione stradale che per l'occupazione del suolo pubblico.

E' altresì riportato sull'autorizzazione il tempo utile per l'ultimazione dei lavori. L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti comunali.

Inoltre, alla stessa Amministrazione Comunale compete la facoltà di modificare in ogni momento le modalità di esecuzione od anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e per esigenze di pubblico interesse.

Nei casi urgenti, i Tecnici e gli Agenti comunali possono ordinare anche verbalmente la sospensione dei lavori, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale sia in merito alla verbalizzazione della avvenuta sospensione sia in merito alla validità dell'autorizzazione.

#### **Articolo 5**

##### **Responsabilità del titolare dell'autorizzazione**

Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.

Il rilascio dell'autorizzazione non esime inoltre il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.

Il titolare dell'autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque per l'esecuzione dei lavori oggetto di autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione è direttamente responsabile nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti e comunque inerenti o conseguenti alla manomissione del suolo, ed è altresì obbligato a manlevare e

a mantenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi richiesta e azione che comunque e da chiunque potesse venire avanzata per danni o per qualunque altro titolo in relazione alla manomissione del suolo.

Se, per esigenze imprevedute, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione stessa deve presentare al Comune, prima della scadenza, apposita richiesta scritta di proroga, la quale non è più rinnovabile salvo casi di assoluta ed accertata necessità.

Se la durata della manomissione dovesse superare l'ultimo termine prescritto, è facoltà del Comune disporre la sospensione dei lavori nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, per ripristino del manto, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all'articolo 22.

Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.

Se si evidenziassero necessità di variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta, in tempo utile, per ottenere la relativa autorizzazione.

In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all'articolo 22.

In ogni caso, inoltre, verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.

Qualora il Concessionario richiedesse la posa in soprassuolo di manufatti (colonnine, armadi ecc.) oltre alle diverse autorizzazioni richieste dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, nonché in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale, provvedere allo spostamento, rimozione, interrimento ecc. con oneri a carico del concessionario stesso. I modi e i tempi verranno indicati dalla stessa Amministrazione Comunale.

## **Articolo 6** **Cauzioni, disciplinari e garanzie**

Per lavori di particolare delicatezza e importanza, è facoltà del Comune richiedere, prima del rilascio dell'autorizzazione, un deposito cauzionale, che sarà svincolato dopo l'avvenuta esecuzione e ultimazione a regola d'arte dei lavori, certificata ai sensi dei successivi articoli 11 o 17. Tale cauzione è obbligatoria per ripristini di dimensioni superiori ai 100 metri lineari di scavo a cura del soggetto attuatore.

E' altresì in facoltà del Comune, per tali lavori, richiedere la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un apposito disciplinare contenente le norme del caso in merito alle modalità di esecuzione dei lavori.

In rapporto alla dimensione, tipologia ed estensione delle rotture del suolo pubblico sono previste le seguenti forme di garanzia:

- a) per le Società di cui all'art.16 e che ciclicamente intervengono sul suolo pubblico:
  - costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, introitabile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo per un importo minimo di 10.000,00 €.
- b) per le Società, Imprese e terzi (esecutrici):
  - presentazione di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione della verifica positiva;
  - deposito cauzionale quantificato in € 100,00 al metro lineare di scavo e qualora l'importo superi i 1.000,00€ il deposito cauzionale potrà essere sostituito da polizza fideiussoria, introitabile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo. Tale importo sarà aggiornato a cadenza biennale con adeguamento ISTAT.

Nel caso i lavori non vengano realizzati a regola d'arte e/o non vengano correttamente ultimati, la cauzione non verrà restituita ovvero verrà restituita parzialmente trattenendo la quota necessaria per consentire l'esecuzione diretta da parte del Comune.

## **Articolo 7** **Esecuzione dei lavori**

Nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, devono essere osservate tutte le norme in tema di circolazione stradale e contenute nel Disciplinare Tecnico emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "Decreto 10.07.2002", inoltre, devono essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti o qualsiasi altro inconveniente all'ambiente, all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata.

L'esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Municipale.

Ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, i cantieri di lavoro oggetto del presente regolamento sono ascrivibili ad attività temporanee soggette alle disposizioni del vigente regolamento di Polizia Municipale.

Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere.

Dovranno essere inoltre osservate le norme tecniche e le condizioni previste dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere stradali e idrauliche.

Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l'impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto, e comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.

Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, in ogni caso, per intero.

Nel caso in cui la tariffa applicata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4 e di cui all'Allegato "A" comporti il recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (masselli, basoli, ecc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, in modo da consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza.

Qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente comma, il costo dei materiali nuovi che dovessero essere forniti dal Comune in sostituzione di quelli non più recuperabili perché danneggiati dai lavori di manomissione o perduti sarà addebitato al titolare applicando i prezzi risultanti dal Prezziario Unioncamere Liguri per i materiali in provvista, aumentati del 30% (trenta per cento).

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Quanto sopra fatto salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge nonché le eventuali sanzioni e penali previste negli articoli 21 e 22.

I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza non superiore a metri 50, fatta salva ogni diversa disposizione della Polizia Municipale in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo del tratto successivo se non dopo l'avvenuto ripristino del tratto precedente.

Chiusini, griglie e prese di impianti compresi nella superficie manomessa dovranno essere ricollocati nella posizione e alla quota adeguata.

Devono essere disposte cautele particolari in prossimità delle piante per la protezione delle radici delle medesime.

Il ripristino finale comporta altresì, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285, la rimozione di tutti i materiali residui dai lavori e la pulizia del fondo stradale, dei manufatti e segnaletica eventualmente insudiciati.

Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dall'Ufficio LL.PP., a suo motivato giudizio, comprese variazioni o sospensioni dei lavori.

## **Articolo 8** **Posa di condutture nel sottosuolo**

La quota di posa degli impianti, calcolata tra l'estradosso superiore delle stesse al piano di calpestio della strada, non dovrà mai essere inferiore a cm 60 su strada e cm 30 su marciapiede, anche in considerazione di futuri risanamenti, scarifiche ed opere stradali, e comunque in conformità alle relative norme di sicurezza vigenti in materia di costruzione delle strade ed impianti, salve diverse indicazioni fornite dal Servizio Lavori Pubblici o diverse prescrizioni previste sulle strade provinciali

Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., il soggetto interessato dovrà porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, costituite da nastri ubicati in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni volta che si procede a lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande riparazione di strade o di tratti di strada oppure di impianti e servizi comunali, secondo quanto riportato al successivo articolo 19.

Nel caso in cui la profondità sia determinata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto espresso dal primo comma, la posa delle dette condutture sarà consentita solo previo impegno sottoscritto dal richiedente alla collocazione alla detta profondità e con espressa manleva del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di diversa o irregolare collocazione.

Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi.

In particolare, sono tenuti a far sì che chiusini, griglie e parte degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso.

E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture d'ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che, a giudizio degli Uffici comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.

Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine il Comune si riserva la possibilità di prevedere verifiche a campione sugli interventi eseguiti per la regolarità dei riempimenti e della posa delle tubazioni.

Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze sindacali o dirigenziali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

### **Articolo 9 Impianti e manufatti esistenti**

I lavori di manomissione dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti nel sottosuolo.

E' altresì responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la loro ricollocazione a perfetta regola immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori.

Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

Fra le responsabilità del titolare dell'autorizzazione è inoltre compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori.

Sarà cura dell'interessato richiedere ai competenti Uffici, nonché alle altre fonti opportune, le necessarie informazioni.

Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale e si dovrà attenere alle disposizioni che gli stessi riterranno opportuno impartire in merito.

Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione, l'Amministrazione Comunale, salve e impregiudicate l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 21 nonché le eventuali azioni legali, diffiderà il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni verificatisi entro un termine di tempo stabilito, e in caso di inadempienza totale o parziale alle prescrizioni provvederà d'ufficio a totali spese del detto richiedente.

E' inoltre in facoltà del Comune avvertire per iscritto, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari perché adeguino i loro impianti o le loro utenze in sottosuolo, a loro cura e spese, alla nuova situazione della strada.

Nei casi di mancato riscontro alle comunicazioni di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, qualora ne ravvisi la necessità, apposite ordinanze sindacali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

### **Articolo 10 Riempimento dello scavo**

Effettuati i lavori necessari, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, riempire gli scavi fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale idoneo, pietrame, ghiaia e sabbia.

L'ultimo strato dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava idoneo alla chiusura della massicciata stradale.

Tale materiale dovrà essere ben costipato, all'occorrenza innaffiandolo ed usando anche tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile.

Per le pavimentazioni in asfalto dovrà essere eseguito un ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso (bynder) dello spessore compreso di cm 10,00 perfettamente allineato con il piano viabile. E' opportuno controllare con la necessaria frequenza sino al definitivo consolidamento che il materiale usato per il ripristino provvisorio non si deteriori ma si consolidi senza disgregarsi, effettuando se necessario tempestive ricariche.

Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del massetto di sottofondo.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune vi provvederà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21.

Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione di cui ai successivi articoli 12 o 16, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari e lasciare il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

## **Articolo 11**

### **Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori**

Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare al Comune una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori.

La suddetta dichiarazione deve essere firmata dal direttore dei lavori o dal responsabile della società erogatrice del pubblico servizio, che assume esplicitamente per iscritto la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi.

Quanto sopra non pregiudica la facoltà del Comune di effettuare o disporre, in qualsiasi momento e con le modalità opportune, qualsiasi controllo o verifica sui lavori eseguiti.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione vi abbia provveduto ai sensi dei commi quarto e quinto comma del successivo articolo 12, la dichiarazione di cui sopra dovrà comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa e della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Pervenuta la dichiarazione, sarà svincolata l'eventuale cauzione depositata ai sensi del precedente articolo 6.

Nel caso in cui, posteriormente alla presentazione della dichiarazione, si verificassero, in qualunque tempo, inconvenienti o danni derivati da un'errata esecuzione dei lavori o da vizi occulti, il Comune potrà diffidare il titolare al rifacimento dei lavori entro un termine prefissato, scaduto infruttuosamente il quale vi provvederà in sua vece, a totali spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 21 e 22.

Per gli Enti e le Società elencati nel primo comma dell'art. 16, gli obblighi riguardanti l'ultimazione e la regolare esecuzione dei lavori sono disciplinati dal successivo articolo 17.

## **Articolo 12**

### **Ripristino definitivo della pavimentazione**

Pervenuta la dichiarazione scritta di cui al precedente articolo 11, il Comune provvede all'effettuazione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, salvo quanto disposto dall'articolo 16, e riassume l'onere della manutenzione della superficie interessata, restando salve le responsabilità a carico del titolare derivanti dal manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti.

Il ripristino definitivo può essere eseguito anche in ore festive e notturne, quando le esigenze del traffico o altri motivi di pubblico interesse lo richiedano; in tal caso, tutti i prezzi di tariffa di cui al secondo comma dell'articolo 4 sono aumentati del 100% (cento per cento).

Ultimato il ripristino definitivo, potranno essere effettuati gli eventuali conguagli, sugli importi dovuti al Comune dal titolare dell'autorizzazione, in dipendenza di variazioni riscontrate nell'estensione della superficie manomessa o dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma precedente, restando comunque impregiudicato quanto stabilito dal successivo articolo 22 (penali).

E' facoltà discrezionale del Comune consentire al richiedente anche l'effettuazione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, addebitandogli la sola maggiorazione del 15% sulle corrispondenti voci di tariffa.

In tal caso, sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà figurare un'apposita dichiarazione del richiedente dalla quale risulti l'impegno di effettuare anche il ripristino definitivo della pavimentazione a perfetta regola d'arte e sotto la sua responsabilità, e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui al precedente articolo 11 dovrà comprendere anche il ripristino definitivo.

Nel caso in cui il suddetto ripristino si evidenziasse insoddisfacente, gli interventi necessari saranno eseguiti dal Comune a maggiori spese del richiedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21 nonché delle penali previste dall'articolo 22.

Nel caso in cui la manomissione del suolo comporti anche alterazioni alle opere comunali (segnaletica stradale orizzontale e verticale, infrastrutture varie), il richiedente dovrà preventivamente comunicarlo agli Uffici comunali competenti e al Comando della Polizia Municipale e poi dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino delle varie opere manomesse secondo le disposizioni e i tempi stabiliti dai citati Uffici. Il ripristino della segnaletica dovrà essere compreso nella suddetta dichiarazione di regolare esecuzione.

## **Articolo 13**

### **Interventi urgenti**

Per le manomissioni urgenti al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta al Comando della Polizia Municipale e comunicazione urgente, tramite telegramma, al Comune – Ufficio LL.PP., fermo l'obbligo di richiedere, nei modi e con le formalità previste dal precedente articolo 2, l'autorizzazione entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.



Nei casi di cui al precedente comma, dovranno essere presi accordi con il Comando della Polizia Municipale che, sommariamente verificata l'esistenza delle situazioni di cui al comma stesso, rilascia al richiedente l'autorizzazione anche in forma verbale unicamente ai fini della viabilità.

#### **Articolo 14**

##### **Occupazione permanente del suolo o del sottosuolo pubblico**

Ogni volta che la rottura del suolo è necessaria per la realizzazione ex-novo o la modifica di impianti o altre opere di qualsiasi genere per la cui esecuzione sia necessaria la relativa speciale concessione di occupazione permanente del suolo o del sottosuolo pubblico, il richiedente deve dimostrare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di aver già ottenuto il rilascio della concessione stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, richiamandone gli estremi sulla domanda.

#### **Articolo 15**

##### **Prescrizioni particolari**

In tutti i casi in cui, a giudizio motivato dell'Amministrazione Comunale, sia ritenuto necessario in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell'autorizzazione può anche essere subordinato alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con un congruo numero di mezzi e di personale.

Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte.

In questo caso, di giorno il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo, e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il traffico.

In caso di lavoro notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida scritta e scaduto il prefissato termine, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'intimato, senza pregiudizio degli altri diritti del Comune ai sensi di legge e del presente Regolamento.

#### **Articolo 16**

##### **Ripristino definitivo a cura degli enti titolari di pubblici servizi**

E' fatto obbligo ai sottoelencati Enti e Società, salvo discrezionale ed insindacabile deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, di provvedere direttamente anche al ripristino definitivo del suolo stradale dagli stessi o per conto degli stessi manomesso:

- Acquedotto di Savona S.p.A. o altra Società o Ente incaricata dell'erogazione del servizio idrico;
- Italgas S.p.A. , SNAM Rete Gas S.p.A o altra Società affidataria della rete di distribuzione del gas metano;
- Ente Nazionale Energia Elettrica S.p.A. (E.N.E.L.) o altra Società o Ente per la gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- Telecom S.p.A.. o altra Società incaricata della gestione e manutenzione delle reti via cavo e a fibre ottiche ad uso telefonico e di trasferimento dati.

A carico degli anzidetti Enti e Società è addebitata una somma pari al 15% (quindici per cento) dell'importo degli oneri di manomissioni, calcolato mediante contabilizzazione annuale a consuntivo degli stessi, a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo, senza pregiudizio dei diritti del Comune per eventuali danni a suoi beni patrimoniali o a quelli demaniali.

La superficie contabilizzata è quella risultante dalle dimensioni effettive dello scavo, risultanti a consuntivo, maggiorate come disposto al precedente articolo 3.

I prezzi applicati in contabilità sono quelli stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato A" o di cui al prezziario Unioncamere Liguri.

Gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, ultimato il riempimento dello scavo, devono procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm 10 allo stato compresso.

Effettuati gli eventuali successivi interventi di ricarica fino al completo assestamento del suolo, dovranno procedere quindi al ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica orizzontale e verticale, previ accordi con il Settore Lavori Pubblici e il Comando della Polizia Municipale del Comune e comunque entro un termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il manto in conglomerato bituminoso steso precedentemente al ripristino definitivo dovrà essere scarificato, per mezzo di una fresa rotativa, per uno spessore di almeno 3 (tre) centimetri.

Si procederà quindi alla stesura del tappeto di usura.

E' facoltà discrezionale del Comune, tramite i propri competenti Uffici, consentire al soggetto titolare dell'autorizzazione, su sua espressa richiesta scritta, l'effettuazione del ripristino definitivo derogando dalla

scarifica preliminare di cui al terzo comma, qualora particolari condizioni della superficie manomessa lo consentano.

L'estensione della superficie scarificata nonché, conseguentemente, del tappeto di usura è stabilita, nei diversi casi, salvo esplicita diversa disposizione dei competenti Uffici del Comune, come specificato nell'allegato E, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

### **Articolo 17**

#### **Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori per gli enti titolari di pubblici servizi**

La dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori al Comune di cui al precedente articolo 11, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia uno degli Enti di cui all'articolo 16, deve comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'Ente interessato, tramite il responsabile del proprio ufficio tecnico oppure altro tecnico qualificato, nel caso di diverse disposizioni scritte dell'Ente a norma del quarto comma dell'articolo 2.

Qualora l'eseguito ripristino risulti insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta di eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente al rifacimento delle opere, scaduto infruttuosamente il termine, a spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 21 e 22.

In ogni caso, è a carico dei soggetti di cui al precedente articolo 16 ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

### **Articolo 18**

#### **Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico**

Per gli interventi che impegnino vaste superfici di suolo pubblico oppure che interessino aree di circolazione stradale di rilevante importanza ai fini del traffico, gli Enti titolari di pubblici servizi di cui al precedente articolo 17 devono predisporre un programma generale, che deve essere unico e preventivamente concordato tra gli Enti stessi.

Il programma deve pervenire al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui fa riferimento.

### **Articolo 19**

#### **Sistemazione generale di una strada da parte del Comune**

Prima del rifacimento generale della pavimentazione di una strada o della realizzazione o modifica di manufatti di relativi impianti di servizio di pubblica utilità (fognatura, illuminazione, ecc.), il Comune, tramite i propri competenti Uffici, può darne informazione alle società di cui al precedente articolo 16, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti quella strada.

Salvo che nei casi imprevedibili o di assoluta urgenza contemplati nel precedente articolo 13, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel tratto interessato prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al primo comma.

Il ripristino del suolo, oltre i limiti di estensione interessanti i lavori comunali, dev'essere eseguito, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, se occorre anche con muratura e calcestruzzo, restando in ogni caso il titolare stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

Per quanto riguarda la condotta e la durata dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.

### **Articolo 20**

#### **Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti**

Il Titolare della concessione di sottoservizi è tenuto a comunicare al Comune ogni dismissione o abbandono totale o parziale di reti.

In relazione alla particolarità delle singole situazioni l'Amministrazione Comunale ha facoltà d'imporre in ogni momento al Concessionario la rimozione della rete non più in servizio, ciò in dipendenza di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze legate alla collocazione di altri importanti sottoservizi.

Anche qualora un impianto collocato in sottosuolo dia luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto a complete loro spese.

Il Concessionario altresì sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel termine indicato dal Servizio Tecnico, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi comunali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.

Quanto sopra salvo diverse pattuizioni fra il Comune e il Concessionario o quanto previsto dalle vigenti leggi.

### **Articolo 21 Sanzioni**

Senza pregiudizio per ogni azione creditoria del Comune per il recupero delle spese di ripristino del suolo pubblico manomesso, ai sensi delle tariffe allegate, nonché per interessi moratori sulle somme dovute e per eventuali maggiori risarcimenti, e senza pregiudizio altresì per ogni altro procedimento per violazione alle norme di legge e di Regolamento in materia di circolazione stradale, nonché del rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca anche reato, le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi del D.lgs. n°285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).

Le infrazioni di cui al comma precedente sono altresì soggette all'eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22.

### **Articolo 22 Penali**

Qualora vengano rilevati ritardi, sul prescritto termine di ultimazione dei lavori, imputabili a dolo o a grave negligenza del titolare dell'autorizzazione, verranno applicate le penali giornaliere previste nell'Allegato "B".

Nel caso in cui vengano concesse proroghe, sul termine di ultimazione dei lavori, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 5, l'eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.

Qualora vengano rilevate, in qualunque tempo, gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori e, se a carico del titolare, dei ripristini della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale rispetto alle norme del presente Regolamento nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nell'Allegato "C".

Il titolare dell'autorizzazione è ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto o incarico.

L'applicazione delle penali può essere anche compresa tra le norme contenute nei disciplinari di cui al precedente articolo 6.

### **Articolo 23 Decorrenza e variazioni del regolamento**

Il presente Regolamento nonché gli annessi Allegato "A" (elenco dei prezzi unitari) e Allegati "B" e "C" (penali) ed "E" (norme per manomissioni e ripristini) entreranno in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Dalla stessa data s'intendono abrogate tutte le norme contenute nel precedente Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 110 in data 29.09.1965.

I prezzi unitari contenuti nell'Allegato "A" e le penali riportate nell'Allegato "B" e nell'Allegato "C" sono soggetti a revisione periodica biennale, tenendo conto dei costi aggiornati di manutenzione delle strade e dell'aggiornamento ISTAT, tramite provvedimento del Responsabile del Servizio.

Le eventuali modifiche alle norme del presente Regolamento, saranno oggetto di apposita deliberazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

**ALLEGATO A****ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.**

I prezzi indicati non comprendono l'eventuale fornitura e posa in opera di manufatti, impianti e infrastrutture che, in seguito alla rimozione operata nel corso della manomissione del suolo, risultassero non più riutilizzabili o ricollocabili all'atto dell'effettuazione dei ripristini definitivi, e pertanto dovessero essere sostituiti con altri nuovi.

L'importo dei detti manufatti, impianti e infrastrutture sarà addebitato all'utente secondo le norme del Regolamento. Le superfici interessate dalla collocazione degli stessi non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

I prezzi riportati ai numeri 5, 6, 7, 12, 13 e 14 del presente elenco si riferiscono rispettivamente al caso in cui la pavimentazione rimossa possa essere recuperata dal Comune che effettua il ripristino definitivo (prezzo "a") e al caso in cui il Comune debba provvedere alla sostituzione degli elementi della pavimentazione per l'esecuzione del ripristino stesso (prezzo "b").

Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione venga effettuato dal titolare dell'autorizzazione, per il rilascio della stessa ai fini del conteggio del 15% verrà applicato il prezzo riportato al punto "a", salvi successivi conguagli o richieste danni ai sensi delle norme del Regolamento.

Qualora i lavori di ripristino venissero eseguiti da persone dipendenti dall'Amministrazione Comunale in ore festive o notturne, nell'interesse della sicurezza stradale o per altra ragione ritenuta urgente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, i prezzi del seguente elenco subiranno un aumento del 100% (cento per cento).

I prezzi del presente elenco non sono comprensivi dell'IVA.

1) Terreno naturale: al metro quadrato	€/mq 3,10
2) Sede stradale sterrata: al metro quadrato	€/mq 6,10
3) Pavimentazione in conglomerato bituminoso: al metro quadrato	
a) marciapiede	€/mq 37,60
b) sede stradale	€/mq 17,00
4) Pavimentazione in battuto di cemento con scabrezza analoga a quella manomessa compreso il ripristino di eventuali giunti di dilatazione ed eventuale rete elettrosaldata, esclusa la bordatura: al metro quadrato	€/mq 60,20
5) Pavimentazione in cubetti o piastrelle di porfido, messi in opera con disegno uguale a quello rimosso, compreso il sottofondo in calcestruzzo eventuale rete elettrosaldata, il letto di posa in sabbione, la pulizia di tutti i cubetti nel caso in cui vengano riutilizzati, la chiusura delle fughe con la sabbia, esclusa la bordatura: al metro quadrato	
a) con riutilizzo dei cubetti:	€/mq 171,05
b) con sostituzione dei cubetti:	€/mq 189,70
6) Pavimentazione in lastre in pietra piano a spacco, compreso il sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete elettrosaldata e la fornitura delle lastre, esclusa la bordatura: al metro quadrato	
a) marciapiede (esclusa rete elettrosaldata)	
- con riutilizzo delle lastre:	€/mq 204,90
- con sostituzione delle lastre:	€/mq 320,10
b) sede stradale (con rete elettrosaldata)	
- con riutilizzo delle lastre:	€/mq 236,80
- con sostituzione delle lastre:	€/mq 353,70
7) Pavimentazione in masselli di cemento, compreso il sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete elettrosaldata e la fornitura delle piastrelle, esclusa la bordatura: al metro quadrato	
a) marciapiede (esclusa rete elettrosaldata)	
- con riutilizzo dei masselli:	€/mq 147,35
- con sostituzione dei masselli:	€/mq 151,70
b) sede stradale (con rete elettrosaldata)	
- con riutilizzo dei masselli:	€/mq 154,45
- con sostituzione dei masselli:	€/mq 158,80

- 8) Pavimentazione in piastrelle di gres, compreso il sottofondo in calcestruzzo, eventuale rete elettrosaldata e la fornitura delle piastrelle, esclusa la bordatura: €/mq 114,50
- 9) Bordatura retta o curva di marciapiede in pietra, compreso lo scavo, la formazione di fondazione per il fissaggio e la stuccatura dei giunti: al metro quadrato  
 a) con riutilizzo della bordatura €/mt 66,10  
 b) con sostituzione della bordatura €/mt 112,10
- 10) Bordatura retta o curva di marciapiede in calcestruzzo armato, compreso lo scavo, la formazione di fondazione per il fissaggio e la stuccatura dei giunti: al metro quadrato €/mt 40,75
- 11) Bordatura retta o curva di marciapiede in calcestruzzo prefabbricato, compreso lo scavo, la formazione di fondazione per il fissaggio e la stuccatura dei giunti: al metro quadrato  
 a) con riutilizzo della bordatura €/mt 20,35  
 b) con sostituzione della bordatura €/mt 36,45
- 12) Segnaletica stradale  
 Prezziario Unioncamere Liguria (codice 46.15)

Per lavori non contemplati nell'elenco prezzi di cui sopra, si applicheranno i prezzi del Capitolato della Manutenzione Strade, aumentati del 50% (cinquanta per cento), e/o del Prezziario Unioncamere Liguri, in vigore alla data della manomissione.

#### **ALLEGATO B**

#### **IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE, IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 22.**

- 1) Per i primi 10 giorni: al giorno  
 euro cento € 100,00
- 2) Per ciascun giorno successivo ai primi 10: al giorno  
 euro duecento € 200,00

#### **ALLEGATO C**

#### **IMPORTI DELLE PENALI DA APPLICARE, IN CASO DI ESECUZIONE DEI LAVORI INADEGUATA O DIFFORME RISPETTO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 22.**

Le misure di superficie e di lunghezza di cui al punto seguente vanno arrotondate all'unità per difetto. Le dimensioni autorizzate s'intendono al netto del franco di m 0,50 di cui al primo comma dell'art. 3.

- 1) Per gravi irregolarità nell'esecuzione lavori: al metro quadrato di superficie effettiva oggetto delle irregolarità  
 euro cento € 100,00
- 2) Per eccedenze non autorizzate nell'estensione della superficie manomessa:  
 a) se la lunghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata del 10%: per ogni metro lineare eccedente la lunghezza autorizzata maggiorata come sopra  
 euro trenta € 30,00  
 b) se la larghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata di metri 0,50: per ogni m 0,10 eccedenti la larghezza autorizzata maggiorata come sopra (arrotondati ai m 0,10 per difetto)  
 euro trenta € 30,00

#### **ALLEGATO D**

#### **TARIFFA DEI DIRITTI SPETTANTI AL COMUNE PER OGNI PERMESSO DI ROTTURA DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATO, RINNOVATO O PROROGATO.**

Si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n. del di determinazione dei diritti necessari per la definizione dell'istanza

## ALLEGATO E NORME PER MANOMISSIONI E RIPRISTINI

### Manomissione e ripristino di banchina stradale sterrata

1. La banchina dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine, tecnico:
  - a. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;;
  - b. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale idoneo, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato fino a completo assestamento, per l'intera lunghezza e larghezza della banchina stradale sterrata oggetto della manomissione.

### Manomissione e ripristino di sede stradale con asfaltatura (tappeto bituminoso)

#### *- Primo ripristino provvisorio -*

1. La sede stradale dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
  - a. taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con clipper e/o macchine similari;
  - b. demolizione della pavimentazione stradale esistente eseguita con mezzi meccanici;
  - c. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno; dovranno essere, per quanto possibile, evitati scavi con asse obliquo all'asse stradale;
  - d. riempimento con materiale idoneo, costipato meccanicamente a strati di cm.30 sino a lasciare uno spessore superficiale di cm.30 da ultimare come segue: uno spessore base di cm.15 di pietrisco compresso meccanicamente della pezzatura da mm.10/30, e per i restanti cm.15, previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa in ragione di Kg.1,50/mq, da conglomerato bituminoso a caldo tipo "bynder" costipato meccanicamente. E comunque sino a livellamento dell'intera superficie stradale;
  - e. dovrà essere ripristinata l'eventuale segnaletica orizzontale.
  - f. La chiusura provvisoria degli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, si ritiene idonea ad eliminare un immediato pericolo e consentire la temporanea sospensione dei lavori, e viene considerata come "lavoro di primo ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti. Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/mq.
  - g. sono vietate le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo non rimossi.

#### *- Ripristino finale -*

- a. fresatura a freddo eseguita con mezzo idoneo, per uno spessore di 3 cm;
- b. pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m<sup>2</sup>.
- c. esecuzione in opera di tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente fresate a sezione geometrica (compreso la rifilatura delle zone da asfaltare con l'ausilio di lame circolari), spessore finito compreso 30 mm, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in modo da non alterare le quote del sedime stradale;
- d. Per le strade il cui manto sia stato oggetto di rifacimento da meno di due anni rispetto alla data di consegna dell'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 13 (interventi urgenti), il ripristino definitivo dovrà essere esteso, salvo espressa deroga del Comune:

- in direzione trasversale:

- per strade di larghezza non superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;
- per strade di larghezza superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzeria della stessa e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzeria, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;
- in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

- Se lo scavo viene eseguito in senso perpendicolare all'asse stradale, l'intervento di ripristino non potrà avere una lunghezza complessiva inferiore a mt. 4,00 e dovrà interessare l'intera larghezza della strada;

Per piccole manomissioni o rotture localizzate in punti isolati della strada, di superficie effettiva non superiore a 5 (cinque) metri quadrati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ammettere il ripristino definitivo per dimensioni inferiori a quelle previste

- b. Per le strade il cui manto sia già stato oggetto di rifacimento da più di due anni rispetto alla data di consegna dell'autorizzazione, il ripristino definitivo dovrà essere esteso, salvo espressa deroga del Comune:

- in direzione trasversale:
  - per strade di larghezza non superiore a metri tre (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;
  - per strade di larghezza superiore a metri tre (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzzeria della stessa, e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzzeria, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;
- in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima effettiva dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.
- Anche in questo caso se lo scavo viene eseguito in senso perpendicolare all'asse stradale, l'intervento di ripristino non potrà avere una lunghezza complessiva inferiore a mt. 4,00 interessando una corsia o l'intera carreggiata a seconda che lo scavo comprenda parte di una o di entrambe le corsie;

Ulteriori prescrizioni comuni ai precedenti punti:

- come data di consegna fa fede la data dell'autorizzazione;
- nel caso in cui lo scavo presentasse contorni irregolari, i limiti del ripristino definitivo si intendono esterni al minimo rettangolo circoscritto allo scavo stesso;
- nel caso di un tratto di scavo eseguito in direzione obliqua rispetto all'asse di mezzzeria della strada, il relativo ripristino definitivo non potrà avere un andamento obliquo, ma dovrà essere ricondotto a superfici rettangolari successive parallele alla direzione dell'asse stesso;
- i ripristini definitivi di più manomissioni effettuate nell'ambito della stessa autorizzazione che distano tra loro di una misura minore o uguale a metri 10, eseguiti secondo le modalità di cui agli articoli del presente Regolamento, devono essere effettuati congiuntamente, salva espressa deroga degli Uffici comunali.
- in tutti gli altri casi nei quali non risultino applicabili le precedenti norme, l'estensione del ripristino definitivo sarà oggetto di specifiche prescrizioni da parte dei competenti Uffici del Comune.
- I ripristini definitivi realizzati secondo le estensioni stabilite ai precedenti punti 1 e 2 dovranno garantire una perfetta complanarità con i tratti contigui, che dovranno essere esenti da qualsiasi danno in seguito all'esecuzione dei lavori.

Per l'esecuzione di opere di rilevante importanza, i disciplinari di cui al precedente articolo 7 potranno comprendere anche specifiche norme riguardanti i ripristini definitivi delle superfici manomesse.

Per il ripristino della segnaletica orizzontale, a cura e spese della Ditta, dovranno essere presi accordi con il Comando Polizia Municipale, in attuazione del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione.

In caso di ripristini che interessino aree già ripristinate da altri soggetti erogatori di servizi pubblici o direttamente dal Comune è in facoltà dell'ufficio LL.PP. richiedere che l'esecuzione di analogo quantitativo di riasfaltatura venga eseguito in altra strada comunale.

- c. è fatto obbligo di fornitura e posa in opera di nuove cordolature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori;
- d. è fatto obbligo ripristinare l'eventuale segnaletica esistente prima dello scavo mediante fornitura e posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo (garanzia 12 mesi), compreso altresì l'eventuale ripristino della segnaletica verticale il tutto in conformità al Nuovo Codice della Strada.

3. Le operazioni di ripristino definitivo dovranno essere effettuate quando le condizioni climatiche lo consentiranno e sempre previa esecuzione a regola d'arte del ripristino provvisorio con bynder, e comunque non oltre sei mesi dall'inizio dei lavori. Sarà inoltre incombenza del concessionario provvedere alla rimessa in quota a regola d'arte di ogni chiusino d'ispezione rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori.

Manomissione e ripristino di marciapiede

1. Le pavimentazioni dei marciapiedi manomesse perpendicolarmente alla loro lunghezza e per ridotti tratti saranno sempre ripristinate con materiale analogo all'esistente, ma col sottofondo in cls di cm.10 e con riquadratura limitata al minimo ed eseguita in modo da uniformare al massimo il nuovo intervento all'esistente eseguito comunque per tutta la larghezza del marciapiede.
2. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione, previa rimozione completa di sottofondo, cordolatura e bordura (se necessario). Il marciapiede rimosso dovrà essere ricostruito come il preesistente con sottostante massetto in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm.10, giunti di dilatazione ogni m.2. L'eventuale ricollocamento in opera dei cordoli o bordi dovrà avvenire alle giuste quote con base di appoggio e rinfiacco in calcestruzzo di cemento. Il Servizio LL.PP. potrà variare, per motivazioni tecniche, le precedenti modalità di posa.
3. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori, sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura, mentre la posa in opera rimarrà a carico del concessionario. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse sarà totale incombenza del concessionario provvedervi alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m 2,00 d'ambo le parti dell'asse dello scavo.
4. Il Servizio LL.PP. Comunale potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

Manomissione e ripristino di marciapiede esistente in tappeto bituminoso

1. Il marciapiede dovrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
  - a. taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con l'uso di clipper e/o macchine similari;
  - b. demolizione della pavimentazione e del sottofondo;
  - c. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
  - d. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale idoneo, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
  - e. esecuzione di massetto in calcestruzzo, spessore non inferiore a 10 cm o in conglomerato bituminoso tipo bynder;
  - f. pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti;
  - g. formazione di tappeto bituminoso tipo chiuso dello spessore di almeno cm 3 allo stato compresso, con eventuale colorazione, se esistente nella restante parte non manomessa.

Manomissione e ripristino pavimentazioni carrabili o pedonali in cubetti o piastrelle di porfido, in lastre in pietra o altro materiale lapideo

1. La pavimentazione dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
  - a. rimozione della pavimentazione esistente previo specifiche prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Tecnico Comunale, il materiale di pavimentazione rimosso, dovrà essere depositato e custodito entro l'area di cantiere;
  - b. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale idoneo, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
  - c. sedi stradali: formazione di soletta in calcestruzzo di cemento, spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 15x15 cm;
  - d. zone pedonali: formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm;
  - e. posa in opera dei cubetti, ciottoli o altro materiale lapideo su letto di sabbia miscelata a secco con cemento R 325, spessore 10 cm soffice, sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia. Gli elementi che risulteranno lesionati o deteriorati al contorno, sia al momento della rimozione sia successivamente, non potranno essere riutilizzati e quindi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche fisiche ed estetiche.
2. Nel caso fossero previsti altri interventi, anche di altro concessionario, sullo stesso luogo, si dovrà provvedere, in attesa del ripristino definitivo, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire poi con la pavimentazione definitiva.  
L'onere del ripristino della pavimentazione in pietra sarà poi ripartito proporzionalmente tra i concessionari che eseguiranno i lavori di scavo.
3. Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, klinker, ecc.) la concessione di manomissione sarà condizionata alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.



**Manomissione e ripristino di marciapiede in masselli di cemento autobloccanti**

1. Il marciapiede dovrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
  - a. rimozione a mano dei masselli cementizi autobloccanti, prevedendo il deposito e la custodia degli stessi nell'area di cantiere a cura e spese del concessionario;
  - b. demolizione del sottofondo in calcestruzzo;
  - c. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
  - d. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale idoneo, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
  - e. formazione di massetto in calcestruzzo, spessore 10 cm;
  - f. per sedi stradali: massetto armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 15x15 cm;
  - g. posa in opera di masselli cementizi autobloccanti su letto di sabbia, dello spessore di 15 cm, miscelata con 150 Kg di cemento per mc di sabbia, e comunque a raccordo del piano della pavimentazione esistente; i masselli lesionati dovranno essere sostituiti con altri della medesima forma e pigmentazione.

**Posa con attrezzature trenchless**

1. Quando la posa sarà eseguita con una delle tecniche Trenchless guidate, non guidate, spingitubo e microtunnelling, in ordine alla complessità dell'intervento è fatto obbligo di effettuare opportune indagini preliminari (da allegare comunque alla domanda di autorizzazione), per appurare l'effettiva fattibilità del progetto.
2. Ogni società, azienda o privato gestore di sottoservizi (contattato dal concessionario prima dell'inizio dei lavori) dovrà dare mandato ad un tecnico di eseguire un sopralluogo preventivo per verificare la corrispondenza della mappatura dei sottoservizi (individuati dalla cartografia in possesso del concessionario esecutore del lavoro) con quelli realmente esistenti nell'area interessata dalla manomissione.
3. In caso di contestazione sulla reale posizione del servizio occorrerà sospendere l'inizio dei lavori per effettuare indagini dirette a dirimere ogni dubbio.

**- Segnaletica stradale**

1. I ripristini provvisori e definitivi delle sedi manomesse dovranno garantire il rifacimento della preesistente segnaletica sia orizzontale che verticale, secondo le prescrizioni che verranno impartite dal competente Servizio Tecnico Comunale e dalla Polizia Municipale, in attuazione del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione.
2. Pertanto il progetto sin dall'inoltro al Comune, dovrà essere comprensivo del Piano di segnalamento, rappresentato da idonea documentazione fotografica.
3. Sino al ripristino definitivo dovrà essere posta e mantenuta la segnaletica di cantiere in base alle indicazioni del Servizio LL.PP. e della Polizia Municipale.